

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAMMUCARI, BITOSSÌ, MONTAGNANI MARELLI, FORTUNATI, BERTOLI, SACCHETTI, MONTAGNANA, SCOTTI, PESSI, GIANQUINTO, SERENI, BOSI, ROASIO, GOMBI, CARUSO. DE LUCA Luca, RUGGERI e PELLEGRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1959

Proroga e modifica delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, relative all'incremento dell'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge trae origine della necessità di dare una organicità e una funzione meno temporanea a un Ente — oggi definito I.N.A.-Casa — il cui compito è non solo di costruire case per lavoratori a costo modico, ma di contribuire alla lotta contro la disoccupazione.

I due problemi — costruzione di case a prezzo modico per i lavoratori e lotta contro la disoccupazione — sono ancora oggi i problemi più impellenti, che gravano sulla Nazione italiana e la soluzione dei quali è determinante per il progresso della nostra società nazionale. Certo i due problemi non possono essere risolti dall'Ente, di cui tratta il presente disegno di legge, ma possono trovare un valido strumento di soluzione parziale, se l'Istituto viene posto in condizioni di meglio operare, così da aumentare l'entità delle costruzioni di alloggi, ridurre il costo a vano, assorbire maggiore quantità di forze di lavoro manovali, specializzate, tecniche, professionali, assolvere alla funzione anche di organismo pilota per lo sviluppo della edilizia economica e popolare.

L'importanza dell'I.N.A.-Casa nel quadro dell'economia italiana è resa evidente da alcune cifre:

1) Nel primo settennio di funzionamento: 1949-1955 sono stati costruiti 137.888 alloggi.

Nel secondo settennio 1956-1963 si prevedono costruzioni di oltre 150.000 alloggi con i contributi normali;

2) il numero delle giornate lavorative impiegate nel 1° settennio è stato di oltre 50 milioni.

Nel secondo settennio si prevede la occupazione di un numero eguale di lavoratori;

3) La mole dei lavori effettuati nel 1° settennio e quella dei lavori previsti per il 2° settennio ammontano a 845 miliardi di lire.

L'I.N.A.-Casa — per la mole degli stanziamenti, la quantità degli alloggi costruiti e in costruzione, la edificazione di centri urbanistici in proprio e nel quadro del C.E.P., il patrimonio delle aree, l'obbligo di reinvestire il ricavato degli affitti e dei riscatti degli alloggi

costruiti, l'aiuto ai Comuni nella costruzione dei servizi pubblici e sociali necessari ai propri centri urbanistici, la strutturazione nettamente industriale del suo funzionamento, il numero dei lavoratori e il complesso delle organizzazioni e organismi economici e sociali interessati alla sua attività — è divenuto un elemento organico non solo nel campo dell'edilizia economica e popolare, ma anche nella economia generale della Nazione.

Non è necessario dilungarsi ulteriormente sull'attività e la funzione dell'I.N.A.-Casa, perchè gli onorevoli colleghi ogni anno ricevono — allegato al bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale — il bilancio consuntivo annuale della Gestione I.N.A.-Casa, unitamente alla relazione del Comitato di attuazione e alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Ricca, d'altra parte, è la pubblicistica sull'attività dello ente, non solo sulla stampa specializzata, ma anche sui quotidiani e settimanali di maggiore diffusione.

Passiamo, perciò, alla descrizione degli articoli, che compongono il presente disegno di legge.

*Artt. 1 e 2.* — Proponiamo di modificare la direzione « Gestione I.N.A.-Casa » in « Gestione case per i lavoratori », perchè riteniamo che l'Ente, nel corso di 10 anni di attività, abbia acquistato esperienza e autorità tali, oltre che essersi costruita una sua strumentazione, organizzazione, quadri impiegatizi d'ordine e di concetto, da rendere possibile lo sganciamento dell'I.N.A., così da riconoscere all'Ente una sua specifica personalità giuridica e rendere possibile un suo funzionamento effettivamente autonomo, da realizzarsi con un suo organico — formatosi in questi anni — senza dipendere per il personale o dall'I.N.A. o da altri Enti e senza dover essere legato, nel delicato settore della Tesoreria, all'I.N.A.

Oggi i legami istituzionali stabiliti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43 e riconfermati dalla legge 26 novembre 1955, n. 1148 costituiscono non certo un incentivo al migliore e più snello funzionamento dell'Ente.

La « Gestione case per lavoratori » resta sempre sottoposta al controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Riteniamo opportuno — considerata l'importanza e la mole dei mezzi finanziari impiegati, provenienti dallo Stato e dalla maggioranza dei cittadini italiani — che ogni anno il bilancio dell'Ente sia sottoposto all'esame e all'approvazione del Parlamento, nel corso del dibattito sul bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

*Art. 3.* — La necessità — dimostratasi nel corso dei 10 anni di funzionamento — di rendere l'attività dell'Ente più rapida e snella e più legata ai problemi delle Province e delle Regioni, ci induce a proporre il decentramento della Gestione su scala provinciale e — là dove esistono gli Enti Regione — su scala regionale.

Scopo degli organismi provinciali e regionali — ferma restando l'esistenza degli organismi centrali — è quello di coordinare l'acquisto delle aree edificatorie e l'esproprio delle medesime, nonchè la costruzione di centri urbanistici nel quadro dei piani regolatori comunali, intercomunali e regionali. Tale coordinamento non è possibile sia realizzato dagli ispettori regionali data la complessità dei problemi urbanistici e finanziari, che sorgono, e la necessità di regolare i rapporti con le Amministrazioni degli Enti locali in modo tale da accelerare la esecuzione dei lavori di costruzione in concomitanza con l'attrezzatura dei servizi pubblici e sociali.

*Artt. 4 e 5.* — L'attività dell'I.N.A.-Casa era estesa sinora alle categorie dei lavoratori dell'industria, del commercio, del credito e assicurazione, dei servizi pubblici, dei pubblici esercizi, delle pubbliche e private amministrazioni. Erano esclusi i lavoratori agricoli.

Questa esclusione creava discriminazioni ingiuste e determinava situazioni tali, da aggravare il già pesante fenomeno dell'urbanesimo e ciò quando proprio nell'agricoltura più sentito è il problema degli alloggi di tipo economico e popolare e minori sono le provvidenze statali per incrementare la costruzio-

## LEGISLATURA III - 1958-59 --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne di case a costo modico, tale da permettere al lavoratore agricolo di alloggiare in un appartamento decente, senza dover corrispondere affitti o quote di riscatto esose. È noto come nelle campagne e nei centri agricoli gravissimo è il problema delle case fatiscenti, vecchie anche di 2-3 secoli e più, assolutamente antiigieniche, pericolose inoltre per i crolli di tutta o di parte della costruzione antiquata.

L'estensione dell'attività della « Gestione case per lavoratori » al settore dell'agricoltura può costituire un contributo non indifferente al rinnovamento dei centri agricoli e alle lotte contro il tugurio nelle campagne.

L'entità percentuale del contributo e la sua suddivisione tra « datore di lavoro » e « prestatore d'opera » sono identiche a quelle stabilite per i lavoratori dell'industria.

Nel modo medesimo di come particolari categorie di lavoratori possono beneficiare dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148 e delle agevolazioni date alle cooperative, così i coltivatori diretti possono usufruire delle stesse agevolazioni e articoli di legge.

Le stesse considerazioni valgono per la categoria dei « lavoratori stagionali », la gran parte dei quali sono collegati ad attività agricole, specie nel settore della trasformazione dei prodotti.

Nella legge 28 febbraio 1949, n. 43 e nella legge 26 novembre 1955, n. 1148 è sancita la esclusione delle Pubbliche Amministrazioni e delle Opere Pie dal pagamento del contributo dell'1,20 per cento sulle retribuzioni globali di fatto dei propri dipendenti. Proponiamo che tale esclusione venga abolita e che tutti gli Enti, Istituti, organizzazioni pubbliche, Enti locali, qualunque funzione svolgano, Opere Pie, corrispondano, insieme ai propri dipendenti, il contributo stabilito dalle leggi per la « Gestione case per lavoratori ». La somma, che verrebbe ad introitarsi in più — una volta abolita la esclusione — ammonterebbe a non meno di 12 miliardi di lire all'anno, pari a non meno di 80-90 miliardi ogni sette anni.

*Art. 5.* — Il servizio di tesoreria è attualmente svolto dall'I.N.A. e l'Opera di riscos-

sione dei contributi, delle quote di riscatto, degli affitti, da Enti vari quali l'E.N.P.A.S., l'I.N.A.D.E.L., l'I.N.A.M., l'I.N.P.S., l'E.N.P.A.L.S., l'I.N.P.G.I., l'E.N.P.D.E.D.P., la Cassa Marittima, la Cassa della Gente dell'Aria, gli Istituti autonomi case popolari. Proponiamo che l'insieme di tali servizi siano gestiti tramite la Tesoreria dello Stato. Il Ministero del tesoro stabilirà tempestivamente le modalità della gestione del servizio. La proposta mira a riaffermare l'autonomia della « Gestione case per lavoratori » da qualunque altro Ente Pubblico e a rinsaldare il controllo dello Stato e del Parlamento sulla Gestione. Il costo di gestione del servizio potrà risultare molto inferiore a quello attuale e più rapido e uniforme

*Art. 7.* — Nel corso di 10 anni di attività dell'Ente, si sono avuti a lamentare molti ritardi nelle costruzioni di alloggi e di centri. Le cause dei ritardi sono da attribuirsi non solo alle lentezze burocratiche e alle contestazioni degli Enti locali, ma anche a volontà delle stazioni appaltanti e delle imprese costruttrici, specie quando erano state avanzate richieste di revisione dei prezzi e quindi di integrazione dei preventivi. I ritardi hanno comportato aumento dei costi, formazione di riserve monetarie ammontanti anche a molte decine di miliardi, complicazioni diverse nella realizzazione dei piani annuali.

Proponiamo che la « Gestione case per lavoratori » — avendo un organico di architetti, ingegneri, geometri e tecnici diversi — provveda — in proprio — quando ne ravvisi la necessità e venga fatta esplicita richiesta dai comitati provinciali e regionali — alla costruzione degli alloggi, specie se si tratta di grandi complessi, utilizzando l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436.

Una simile facoltà data all'Ente contribuirà certamente a limitare e annullare i ritardi e a far prevalere gli interessi dell'Ente e quindi dei contribuenti su quelli dei singoli imprenditori di società private, e di altri enti.

*Art. 8.* — Proponiamo la pura e semplice soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1949; n. 43, perchè riteniamo utile semplificare l'iter delle co-

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

struzioni attraverso l'abolizione delle stazioni appaltanti.

*Art. 9.* — È noto che i costi di costruzione degli alloggi sono determinati in misura notevole dal prezzo delle aree edificatorie. La espansione dei grandi centri urbani e l'orientamento della Gestione di costruire quartieri organici per i lavoratori aggravano l'incidenza del prezzo delle aree sui costi di costruzione delle case e danno luogo a una crescente speculazione parassitaria privata sulle aree a tutto danno della collettività. La Gestione, se vuole mantenere i costi di costruzione a vano entro i limiti delle 500.000 lire — esclusi i servizi di ascensore e riscaldamento — deve « acquistare » aree a distanze sempre più lontane anche dalle periferie dei grandi e medi centri urbani. Tale fatto rende più onerosi i costi dei servizi e più disagiata la vita di lavoratori, i quali si vedono sempre più allontanati dai centri di vita e di lavoro delle città. Vi è da considerare, d'al-

tra parte, che la costruzione di quartieri per lavoratori, attuata dall'Ente, valorizza non solo le aree dei proprietari di terreni, che hanno venduto parte della proprietà immobiliare all'ente, ma le aree di tutti i proprietari di terreni, che si trovano attorno all'area considerata. L'Ente cioè valorizza terreni altrui, determina paurosi arricchimenti, contribuisce ad aggravare la speculazione delle aree per il solo fatto di costruire quartieri organici provvisti di servizi — molte volte realizzati attraverso elargizioni a fondo perduto e mutui a basso tasso ai Comuni — senza ricavarne alcun beneficio per i contribuenti.

Un esempio della gravità del fenomeno concernente l'aumento dei prezzi delle aree e, di conseguenza, l'aumento dei costi di costruzione e quindi degli affitti è fornito dal quotidiano milanese « L'Italia » del 20 e 21 agosto 1959.

## Prezzi delle aree L. a mq. a Milano

Anni	Centralissime	Centro	Periferiche	Esterne
1946 . . . . .	44.000	25.000	11.000	6.000
1953 . . . . .	230.000	85.000	36.000	18.000
1958 . . . . .	450.000	240.000	93.000	55.000
1938 . . . . .	1.835	780	210	37
1938-58 % . . . . .	1/250	1/310	1/460	1/1.500

Il tasso di aumento cresce quanto più si tratta di terreni posti all'esterno della città, cioè proprio là dove in generale costruisce l'Ente. I dati sono ricavati dagli studi fatti dal « Giornale del Genio Civile di Milano » e

dal « Quaderno di studi di statistica » della Edison.

Il quotidiano milanese « L'Italia », cita anche l'esempio di aumento degli affitti di alloggi siti tra i navigli, i bastioni, le stazioni.

## Affitto annuo non bloccato

Tipo di abitazione	2 loc e serv.	3 loc e serv.	4 loc e serv.	5 loc e serv.
lusso . . . . .	400.000	600.000	800.000	1.000.000 + spese
nuova civile . . . . .	350.000	500.000	620.000	800.000 + spese
civile 1945 . . . . .	310.000	400.000	500.000	650.000 + spese
civile 1935 . . . . .	300.000	380.000	450.000	600.000 + spese
casa senza ascensore . . . . .	280.000	350.000	420.000	500.000 + spese
casa popolare . . . . .	250.000	300.000	350.000	spese comprese

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come si vede un lavoratore — per un appartamento tipo popolare, che non sia della Gestione — deve pagare fitti variabili da 20 a 30 mila lire al mese, pari al 30-50 per cento della retribuzione mensile a seconda si tratti di manovale o operaio specializzato. Tale rapporto è eguale per le altre categorie di lavoratori.

La proposta, che avanziamo, è determinata dalla carenza di leggi, che regolino il mercato delle aree edificatorie e dalla necessità di far contribuire i proprietari di terreni — i quali si arricchiscono in misura assurda per il solo fatto che le loro proprietà si trasformano in aree edificatorie — allo sviluppo dell'edilizia popolare.

La misura dell'esproprio si rende necessaria per mettere in condizione l'Ente di avere aree a prezzi tali, da non incidere — come oggi avviene — nella percentuale del 20-30 per cento sul costo a vano.

La proposta di ripartizione della imposta, progressiva del 30 per cento sul maggior prezzo venale delle aree contermini a quelle espropriate o acquistate dall'Ente è suggerito dalla necessità di agevolare le Amministrazioni Comunali nella costruzione dei servizi pubblici essenziali da realizzarsi nella zona.

I proprietari delle aree contermini possono essere esonerati dal pagamento dell'imposta progressiva sul plus valore, se dichiarano di cedere all'Ente, a prezzo di esproprio, l'area compresa entro il raggio di 500 metri dalla periferia dell'area acquistata o espropriata dall'Ente.

*Art. 10.* — Un'altra causa, che determina gli alti costi di costruzione degli alloggi, è l'elevato prezzo dei materiali da costruzione e degli allacciamenti dei servizi elettrici. L'incidenza dei prezzi dei materiali e delle tariffe degli allacciamenti non è inferiore al 25-35 per cento del costo di costruzione a vano.

La proposta, che avanziamo, è determinata dal fatto che oggi — attraverso le aziende di Stato, quelle dipendenti dal Ministero delle partecipazioni statali, le municipalizzate — è possibile ottenere materiali e servizi a prezzi e tariffe, che battano i prezzi e le tariffe dei grandi complessi industriali privati, i

quali — in pratica — operano in regime di monopolio, attraverso la cartellizzazione delle vendite.

La riduzione dei costi di costruzione degli alloggi per i lavoratori deve essere perseguita ricorrendo a tutte le misure, che si ritengono necessarie e utilizzando tutti gli strumenti a disposizione dello Stato, perchè il basso costo degli alloggi e quindi il basso prezzo degli affitti e delle quote di riscatto, comportano una sensibile riduzione del costo della vita, con grande vantaggio non solo dei contribuenti, ma della stessa pubblica amministrazione sia statale che degli Enti locali e degli Enti di diritto pubblico.

Le misure, che proponiamo negli articoli 9 e 10, sono di natura tale da rendere possibile la riduzione degli esborsi che lo Stato attua attraverso le leggi più diverse per l'edilizia sovvenzionata. I mezzi dello Stato hanno contribuito, sinora, essenzialmente a fare realizzare arricchimenti enormi a proprietari di aree edificatorie e al cartello dei cementi e dei semilavorati in ferro, alle grosse società produttrici di materiale da costruzione.

La riduzione, anche solo del 30 per cento, del costo a vano degli alloggi per lavoratori non solo renderebbe possibile la costruzione, con la stessa mole dei contributi, di altre decine di migliaia di alloggi, ma determinerebbe un vero e proprio calmieramento del mercato edilizio.

*Art. 11.* — La estensione della funzione dell'Ente al settore dell'agricoltura, la esigenza di incrementare l'attività della Gestione, la necessità di costituire un numero maggiore di alloggi, determinano le necessità di proporre l'aumento del contributo dello Stato.

Nella legge del 28 febbraio 1949, n. 43 il contributo era sancito in 15 miliardi di lire all'anno. Nella legge del 26 novembre 1955, n. 1148, il contributo viene ridotto a 12 miliardi di lire all'anno e ciò con notevole danno per l'attività dell'Ente, che dovette affrontare una situazione difficile dovuto all'aumento generale dei prezzi, delle tariffe, delle retribuzioni e quindi dei costi di costruzione.

Proponiamo che il contributo sia elevato a 20 miliardi all'anno e ciò indipendentemente

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal contributo che la pubblica amministrazione deve corrispondere come « datore di lavoro ».

\* \* \*

A chiarimento degli onorevoli senatori riportiamo le leggi e i regolamenti che regolano l'attività dell'attuale I.N.A.-Casa:

*Leggi:*

legge 28 febbraio 1949, n. 43 (*Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 1949);

legge 25 luglio 1952, n. 949 (*Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1952);

legge 2 agosto 1952, n. 1084 (*Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 1952);

legge 26 novembre 1955, n. 1148 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 10 dicembre 1955);

legge 24 gennaio 1958, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1958).

*Norme integrative:*

Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265 (*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 21 novembre 1956).

*Regolamenti:*

Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436 (*Gazzetta Ufficiale* numero 169 del 26 luglio 1949);

Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1951, n. 1089 (*Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 26 ottobre 1951);

Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1953, n. 1833 (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1959).

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'articolo 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 è sostituito dal seguente:

« Per la esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge è costituita una Gestione autonoma, munita di propria personalità giuridica e denominata « Gestione case per lavoratori ».

Spetta alla Gestione di dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato ed a tale effetto ad essa competono la formazione e la sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie, nonchè il rilascio di procure generali speciali.

La Gestione case per lavoratori è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, nonchè il rendiconto chiuso al 30 giugno di ogni anno, insieme con le relazioni del Comitato e del Collegio dei revisori dei conti di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge, sono presentati al Parlamento in allegato al bilancio di previsione ed al rendiconto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

## Art. 2.

La dizione I.N.A.Casa ricorrente nel testo della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, del decreto ministeriale 18 marzo 1949, della legge 26 novembre 1955, n. 1148 e successive integrazioni e modificazioni, è sostituita dalla dizione « Gestione case per lavoratori ».

## Art. 3.

All'articolo 3 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 segue il seguente:

*Art. 3-bis:* « In ogni provincia alla Gestione case per lavoratori è preposto un Consiglio direttivo provinciale così formato:

il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro o un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro;

un funzionario dell'Intendenza di finanza;

un funzionario compartimentale del Genio civile;

il Presidente dell'Amministrazione provinciale o un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

il Sindaco del capoluogo di provincia o un rappresentante dell'amministrazione comunale;

i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori, possibilmente delle categorie industria, impiego, agricoltura;

i rappresentanti delle organizzazioni provinciali delle cooperative;

i rappresentanti delle organizzazioni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'impiego;

i rappresentanti delle organizzazioni provinciali dei coltivatori diretti;

i rappresentanti delle associazioni degli assegnatari I.N.A.-Casa.

Ai consigli direttivi provinciali sono devolute le attribuzioni di cui al 2° comma, articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, nonchè quelle di cui al 1° comma, articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, numeri 3, 4, 5, 6 e 7.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale firmerà con proprio decreto, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione di questo articolo ».

## Art. 4.

Nel primo comma, lettera b) dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, dopo le parole « e di ogni altro ente pubblico » sono inserite le parole « ed i salariati agricoli ».

Nel primo comma, lettera c) dello stesso articolo, la parola « escluse » è sostituita dalla parola « comprese ».

## Art. 5.

L'articolo 8 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 è sostituito dal seguente:

« Per la raccolta di fondi, secondo le norme dettate dal precedente articolo, per la riscossione delle rate di ammortamento dovute dagli assegnatari degli alloggi e per l'espletamento di altri servizi amministrativi, il Comitato di cui all'articolo 1 e la Gestione case per lavoratori si varranno dei servizi di tesoreria dello Stato, nei modi che saranno determinati dal Ministro del tesoro di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale ».

## Art. 6.

Nel secondo comma dell'articolo 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono soppresse le parole « e i lavoratori stagionali, etc. ».

## Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 è sostituito dal seguente:

« Per la costruzione di Case per lavoratori, il Comitato, nei casi in cui la Gestione non possa provvedervi direttamente, provvederà ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436 ».

## Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è soppresso.

## Art. 9.

L'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 è sostituito dal seguente:

« Per le aree edificabili, necessarie all'attuazione della presente legge sarà provveduto mediante espropriazione di terreni fabbricabili a carico di proprietari, società e privati,

che dispongano di aree edificabili eccedenti i centomila metri quadrati nel comune ove debbano essere costruite le case per lavoratori e nei limiti della eccedenza.

L'esproprio sarà disposto, su richiesta della Gestione case per lavoratori, con decreto del Prefetto della provincia nella quale deve eseguirsi la costruzione.

Le relative indennità di espropriazione, da fissarsi su conforme parere dell'ufficio tecnico erariale, e dall'ufficio del Genio civile, non potranno superare il prezzo corrente del terreno agricolo, nei Comuni ove avviene lo esproprio.

A carico dei proprietari di aree edificabili i confini delle quali siano posti ad una distanza non superiore a 500 metri dal confine dell'area espropriata, è costituita una imposta straordinaria progressiva da computarsi sul maggior valore dell'area, nella percentuale del 30 per cento.

I proventi dell'applicazione di detta imposta progressiva saranno destinati nella misura del 50 per cento alla Gestione case per lavoratori per la costruzione di alloggi; il residuo 50 per cento sarà destinato al Comune nel cui territorio è avvenuto l'esproprio, che provvederà con tali fondi alla costruzione di alloggi popolari.

All'esazione dell'imposta provvedono gli uffici comunali.

L'imposta di cui ai precedenti comma non si applica ad aree edificabili che i rispettivi proprietari, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dichiarino di voler cedere alla Gestione case per lavoratori a prezzo di esproprio ».

## Art. 10.

All'articolo 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 è inserito il seguente primo comma:

« Per i materiali occorrenti per le opere di costruzione previste dalla presente legge, le aziende industriali esercenti la produzione di cemento e ferro da costruzione, sono tenute a riservare alla Gestione case per lavoratori i quantitativi di produzione che saranno annualmente stabiliti con decreto del Mini-



## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stro dell'industria e del commercio, d'intesa con quello delle partecipazioni statali e con quello del lavoro e della previdenza sociale. Il decreto fisserà altresì i relativi prezzi di cessione, sulla base dei costi effettivi da valutarsi da una apposita Commissione tecnica nominata tra i Ministeri competenti.

Con il medesimo decreto sarà altresì fissato il prezzo di cessione dell'energia elettrica per uso industriale da destinare a cantieri

di costruzione di case della Gestione case per lavoratori ».

## Art. 11.

Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione della presente legge è autorizzata una spesa annua di lire 20 miliardi a decorrere dall'esercizio di entrata in vigore della legge.